



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2010
(OR. en, es)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0196 (COD)**

**16933/10
ADD 1 REV 1**

**CONSOM 112
JUSTCIV 212
CODEC 1379**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Consiglio

n. prop. Com: 14183/08 CONSOM 140 JUSTCIV 220 CODEC 1315

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori

- Orientamento generale

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni delle delegazioni austriaca, portoghese, maltese e spagnola da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria desidera ricordare che lo scopo della direttiva sui diritti dei consumatori è creare un insieme di regole che garantisca un giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese. L'Austria teme tuttavia che talune disposizioni del testo di compromesso elaborato durante la presidenza belga possano comportare un onere considerevole in particolare per le piccole e medie imprese in tutta Europa. Tali disposizioni sarebbero quindi in contrasto con l'obiettivo di eliminare ed evitare oneri inutili per le PMI come stabilito, ad esempio, nelle conclusioni del Consiglio sul tema "Pensare innanzi tutto in piccolo - Uno "Small Business Act" per l'Europa", adottate dal Consiglio "Competitività" il 1° dicembre 2008.

Nelle discussioni in sede di gruppo di lavoro del Consiglio, l'Austria ha più volte richiamato l'attenzione sul fatto che l'ampia definizione di "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" desta serie perplessità nel mondo imprenditoriale, tanto più che detta definizione non tiene conto del fatto se sia stato il consumatore o il commerciante a stabilire il contatto commerciale. Un altro punto è rappresentato dall'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1bis: questa disposizione sarebbe infatti applicabile a tutti i contratti a distanza conclusi per via elettronica. L'Austria ha più volte rilevato che la portata di questa disposizione, volta principalmente a lottare contro le "trappole" dei prezzi in Internet, nella sua attuale formulazione, è troppo ampia. Essa dovrebbe invece essere calibrata sui casi in cui i contratti di servizio siano conclusi ed eseguiti per via elettronica.

D'altro canto, se il consumatore deve sostenere, quale norma generale, il costo diretto della restituzione dei beni, la praticabilità e l'efficacia del diritto di recesso ne risultano ridotti, a svantaggio del consumatore. L'Austria preferirebbe pertanto una formulazione analoga a quella dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 97/7/CE secondo cui le spese dirette di spedizione dei beni al mittente sono le uniche spese eventualmente a carico del consumatore (per contratto).

L'Austria esprime l'auspicio che queste osservazioni possano ancora essere prese in considerazione nei negoziati interistituzionali con il Parlamento europeo.

Dichiarazione del Portogallo

Il Portogallo deplora la decisione di sopprimere i Capi IV e V della proposta di direttiva sui diritti dei consumatori, essendo entrambi considerati essenziali per la protezione dei consumatori.

Il Portogallo ritiene che siano più efficaci norme di armonizzazione minime per salvaguardare un elevato livello di diritti dei consumatori nel mercato unico. Si attende pertanto che nell'ambito di questa negoziazione gli Stati membri possano essere autorizzati a mantenere o a introdurre norme che assicurino maggiore protezione per quanto riguarda gli obblighi d'informazione e le procedure per esercitare il diritto di recesso.

Il Portogallo si attende che i futuri negoziati interistituzionali con il Parlamento europeo sfocino in una direttiva più ambiziosa a favore della protezione dei consumatori nell'ambito dell'Unione europea.

Dichiarazione di Malta

Malta sostiene con vigore gli ambiziosi obiettivi iniziali della proposta di direttiva della Commissione sui diritti dei consumatori che si basava su una piena armonizzazione e aveva un ampio campo d'applicazione. Malta deplora che il testo di compromesso abbia ristretto in modo significativo il campo d'applicazione e, pur basandosi su una piena armonizzazione, contenga deroghe sostanziali a quest'ultima norma generale creando così un'incertezza giuridica nelle transazioni transfrontaliere sia per i consumatori che per le imprese.

Malta deplora l'esclusione di taluni settori economici importanti, segnatamente il gioco d'azzardo, dal campo d'applicazione del testo di compromesso, e vi si oppone. Il gioco d'azzardo in linea rientra attualmente nel campo d'applicazione della direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza, che verrebbe abrogata con l'entrata in vigore della direttiva in esame. Vi sarebbe pertanto una deregolamentazione del gioco d'azzardo in linea, che non rientrerebbe più nelle norme sulla protezione dei consumatori che disciplinano i contratti a distanza.

Malta non appoggia la revoca di norme armonizzate, specie allorché non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per determinare le implicazioni di tale esclusione. Inoltre la valutazione d'impatto che corredata la proposta iniziale della Commissione non cita alcun problema di applicabilità della direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza al gioco d'azzardo in linea; di conseguenza Malta non ritiene giustificata una deregolamentazione dell'acquis dei consumatori. Va altresì rilevato che, diversamente da altri settori esclusi dal testo di compromesso, i considerando non contengono giustificazioni circa i motivi per i quali questo settore è stato escluso dal campo d'applicazione. Malta desidera anche sottolineare che la base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato e che la revoca di norme armonizzate potrebbe non migliorare il funzionamento del mercato interno per il settore del gioco d'azzardo in linea.

Malta manifesta inoltre forti preoccupazioni per l'ampia definizione di "*contratto negoziato fuori dei locali commerciali*". La definizione dovrebbe includere solo le visite non richieste. Alcuni servizi richiedono visite in loco per la loro stessa natura ed è assai comune che il contratto sia concluso o che i negoziati siano effettuati in loco. Malta ritiene che il sistema previsto dalla direttiva, in particolare l'obbligo d'informazione, potrebbe essere eccessivamente oneroso per la prestazione di taluni servizi, come pure sproporzionato. Va altresì osservato che certi servizi contemplati da questa definizione possono essere efficacemente prestati da persone analfabete che sono abili artigiani e lavoratori capaci. E' inaccettabile che sempre più lavori siano resi inaccessibili a una categoria di lavoratori che ha già difficoltà ad accedere al mercato dell'occupazione.

Malta si augura che queste carenze possano ancora essere prese in considerazione nell'ambito dei negoziati interistituzionali con il Parlamento europeo.

Dichiarazione della Spagna

La Spagna condivide naturalmente gli obiettivi della proposta di direttiva consistenti nel definire un insieme di norme che contribuiscano al miglioramento del mercato unico europeo e al tempo stesso al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, nell'ambito dei contratti conclusi da consumatori. Tuttavia, la Spagna non può sostenere il testo di compromesso elaborato dalla Presidenza belga. La realizzazione dell'obiettivo del miglioramento del mercato interno non può implicare per i consumatori la privazione di alcuni dei diritti già loro riconosciuti dalla legislazione nazionale, a seguito dell'applicazione del principio della massima armonizzazione che è alla base di gran parte delle disposizioni della proposta di direttiva. Inoltre, detto principio della massima armonizzazione priva gli Stati membri della capacità di manovra nel momento in cui occorre affrontare nuove sfide derivanti dalla presenza sul mercato di nuovi tipi di operazioni commerciali e quindi di trattative che richiederebbero ad esempio requisiti di informazione precontrattuale diversi o più rigorosi di quelli previsti dalla proposta di direttiva.

Il problema è aggravato dalla mancanza di coerenza, in alcuni casi, con il nostro diritto civile. Ad esempio, la legislazione spagnola, allorché il commerciante non rispetta il termine di consegna dei beni previsto nel contratto, non prevede che il consumatore sia obbligato a mettersi in contatto con il commerciante per concedergli un termine supplementare.

Destano particolare preoccupazione per la Spagna anche altre questioni, per le quali non è stata trovata una soluzione appropriata nel testo della Presidenza e che la Spagna ritiene suscettibili di miglioramento, come ad esempio il fatto che si possa richiedere al consumatore il pagamento per l'uso normale dei beni durante il periodo di recesso. Ciò implica una riduzione del livello di protezione dei consumatori accordato non soltanto dalla legislazione spagnola, ma anche dalla direttiva vigente, come si evince dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui tale approccio risulta inaccettabile. La Spagna ha pertanto insistito a più riprese sulla necessità di trovare una soluzione equilibrata, secondo la quale si possa richiedere al consumatore il pagamento per l'uso dei beni soltanto in caso di danno o di usura apparente di cui sia responsabile il consumatore stesso.

Tutti i summenzionati elementi impediscono alla Spagna di appoggiare la proposta di direttiva.